

STATUTO

Associazione Culturale Sarda "Eleonora d'Arborea" APS - Pesaro

Articolo 1 – Costituzione, durata e Sede

A norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana, dei Capi II e III del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore" CTS) e successive modifiche e delle leggi della Regione Autonoma della Sardegna in materia di emigrati sardi nel mondo, è costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Associazione Culturale Sarda Eleonora d'Arborea"- APS, più semplicemente denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Pesaro.

L'Associazione ha durata illimitata e il trasferimento della sede legale all'interno del Comune non comporta modifica statutaria ma semplice obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'acronimo APS acquista efficacia pubblicistica con l'iscrizione nel Registro previsto dal Codice del Terzo Settore (CTS).

L'Associazione è stata riconosciuta con Decreto dell'Assessore del Lavoro della Regione Autonoma della Sardegna n° 537/7 del 18 aprile 2012 ed è associata alla FASI (Federazione delle Associazioni Sarde in Italia) con delibera del 20 marzo 2011. Inoltre, è iscritta nel Registro di Volontariato della Regione Marche - Sezione Cultura - dal 26 gennaio 2010 (Decreto n° 7 del 26/01/2010).

Articolo 2 – scopi, finalità e competenze

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, garantendo una gestione democratica e fattiva, in favore dei propri associati, di loro familiari e dei terzi.

Essa intende svolgere le seguenti attività di interesse generale, comprese anche nell'art. 5, comma 1, del CTS, con prevalente apporto volontario dei propri soci e/o delle persone appartenenti agli enti associati. Per lo svolgimento delle attività l'Associazione potrà anche assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, esclusivamente nei limiti previsti dalla normativa vigente (art. 35-36 CTS).

- 1) promuovere e divulgare i valori della sardità, con l'obiettivo di salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale, storico, archeologico, artistico, scientifico, naturale e della tradizione degli usi e costumi della Sardegna, sensibilizzando - a tal fine - soprattutto le giovani generazioni;
- 2) promuovere e svolgere attività culturali, artistiche, editoriali, turistiche e ricreative di particolare interesse sociale, favorendo la collaborazione e lo scambio relazionale con la popolazione e le istituzioni locali, nonché con culture multietniche;

Maria Brocca

U. P. Col' d'Ar

- 3) promuovere sul territorio i prodotti e le bellezze turistico-naturali e culturali della Sardegna, mediante l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche improntate alla tradizione sarda, con il supporto del Gruppo di Acquisto Solidale, ove costituito;
- 4) collaborare alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale di cui al D.gs 22/01/2004 n° 42 e successive modifiche, sui beni culturali e paesaggistici;
- 5) promuovere ricerca scientifica di particolare interesse socio-culturale, autonomamente e/o in collaborazione con altri;
- 6) promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli e della non violenza, contribuendo in tal modo anche alla crescita culturale e civile dei propri associati e dell'intera comunità;
- 7) partecipare a bandi e concorsi e presentare progetti utili anche a finanziare le proprie attività;
- 8) promuovere e collaborare a iniziative di solidarietà sociale, compresa la raccolta fondi in favore dei più bisognosi ed in occasione di eventi di particolare gravità.

Le suddette attività sono aderenti alle norme e criteri previsti dal presente statuto, dal CTS e dalla Legge 15/01/1991, n° 7 della Regione Autonoma della Sardegna, nel rispetto, altresì, delle disposizioni del sistema associativo FASI. (Federazione delle Associazioni Sarde in Italia), a cui l'Associazione Culturale Sarda "Eleonora d'Arborea" è associata.

L'associazione, ai sensi dell' art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Sarà cura del consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione

Articolo 3 – Caratteristiche dell'Associazione

L'Associazione è un organismo unitario, autonomo e indipendente, associato alla FASI (Federazione delle Associazioni Sarde in Italia), di cui osserva le disposizioni disciplinanti ed il sistema associativo comune.

Organi dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. Il Presidente;
- d. Il Revisore unico dei conti;
- e. Il Collegio dei Probiviri.
- f. Eventuali Commissioni e Comitati.

Per disposizione della R.A.S. nessun genere può essere rappresentato in misura inferiore a 1/3 (un terzo) dei componenti.

Mario Broccol

h.f. Colador

Articolo 4 – Soci

Possono essere Soci dell'Associazione Culturale Sarda "Eleonora d'Arborea" tutti coloro che ne condividano appieno le finalità e gli scopi, conformandosi ai principi fondanti del sodalizio ed essere collaborativi e disponibili ad assumere qualsiasi carica o funzione sociale. Essi si distinguono in:

1. Soci fondatori: rientrano in tale denominazione i firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione;
2. Soci ordinari: sono tali tutti coloro che, avendo fatto regolare domanda secondo la procedura definita dall'Associazione, sono stati ammessi dal Consiglio Direttivo con tale qualifica. Tra di essi acquistano particolare rilevanza, senza incidere minimamente sui diritti e doveri di tutti i soci, coloro per i quali l'Associazione è idealmente nata e che sono destinatari degli interventi della Regione Autonoma Sardegna sull'emigrazione (Legge R.A.S. n° 7/1991, in particolare art. 2);
3. Soci e Presidenti benemeriti, nominati dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, evidenziando i particolari meriti acquisiti nella società o nella stessa Associazione.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore senza scopo di lucro. Per associarsi, gli interessati devono presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica. In caso di Ente, stesse notizie del rappresentante legale e motivazione della richiesta;
- b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- c) l'eventuale possesso dei requisiti previsti all'art. 2 della Legge Regionale 15 gennaio 1991 n. 7 della Regione Autonoma della Sardegna.
- d)

Il Consiglio Direttivo delibera sull'accoglimento della domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le sue attività di interesse generale. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Il Socio ha diritto a ricevere una tessera sociale che attesti la sua appartenenza.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare e comunicare all'aspirante socio l'eventuale rigetto della domanda di ammissione. L'interessato può, entro 30 giorni dalla notifica, ricorrere al Collegio dei Probiviri.

Mario Bressan

U. F. Colador

Articolo 5 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto di:

1. eleggere gli organi associativi (diritto di elettorato attivo);
2. essere eletti negli stessi (diritto di elettorato passivo);
3. esaminare i libri sociali;
4. frequentare la sede dell'Associazione;
5. partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
6. concorrere all'elaborazione del programma delle attività annuali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;

Gli associati hanno il dovere di:

1. osservare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
2. svolgere la propria attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto;
3. versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo;

Si considera decaduto il socio moroso per più un anno solare.

Il socio decaduto può essere reintegrato e conservare l'anzianità maturata, previa istanza di riammissione al Consiglio Direttivo

Articolo 6 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, in cui hanno diritto di voto tutti coloro che, anche nuovi soci, risultano iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati e che sono in regola con pagamento della quota sociale.

Possono candidarsi alla carica di Consigliere i soci iscritti da almeno un anno (365gg.) in possesso dei requisiti e quindi ammessi, dalla Commissione elettorale: faranno così parte della lista unica dei Candidati.

Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Il socio delegato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati (art 24 c.3 CTS) e non può essere membro degli organi sociali o rivestire la carica di Segretario o di Tesoriere.

La convocazione dell'Assemblea, a cura del Presidente, avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione (non può essere nella stessa giornata) e l'ordine del giorno, inviata, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata, al recapito indicato dal socio, oltre che essere affissa, negli stessi termini, nella sede sociale.

La convocazione dei soci per le Assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per mezzo di una o più delle seguenti modalità: per lettera





semplice, per posta elettronica, pec, sms, whatsapp o altro strumento di comunicazione telematica e per affissione nella Sede Sociale.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione:

1. del bilancio consuntivo di esercizio e di previsione, entro la data prevista dall'obbligo di rendicontazione alla Regione Autonoma della Sardegna e comunque entro i primi 4 mesi dell'anno, significando che l'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
2. della programmazione annuale e/o pluriennale di iniziative, attività e investimenti, compresi eventuali interventi straordinari;
3. dell'importo delle quote associative e relativo termine di versamento, proposti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, oppure un terzo dei membri del Consiglio Direttivo. In tal caso l'Assemblea deve essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta e con all'ordine del giorno esclusivamente gli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

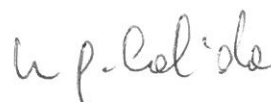
L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e dell'Organo di controllo; eleggere, su proposta del Consiglio Direttivo, Soci e Presidenti Benemeriti di cui all'art 4 punto 3 del presente Statuto, che si siano particolarmente distinti/e, per meriti eccezionali nella società civile o nella stessa Associazione.

L'Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- b) modifiche dello Statuto;
- c) scioglimento dell'associazione;
- d) trasformazione, fusione o eventuale scissione dell'associazione.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in proprio o per delega e in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 dei soci, in proprio o per delega.



Le votazioni per l'elezione dei componenti degli Organi sociali devono essere effettuate a scrutinio segreto.

L'Assemblea delibera sugli argomenti all'ordine del giorno a maggioranza di voti dei presenti, sia con votazione per alzata di mano, sia, con votazione a scrutinio segreto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano eventuali responsabilità a loro carico i membri degli Organi Sociali, non hanno diritto di voto.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, e le deliberazioni dovranno essere riportate sul' apposito libro dei verbali delle assemblee,

In occasione dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, il Presidente dell'Assemblea comunica agli eletti i risultati delle elezioni. In caso di parità di voti, viene eletto il socio più anziano d'iscrizione. Fra gli eletti, il Consigliere anziano (ossia il più il votato) convoca il Consiglio Direttivo entro 20 giorni, per l'attribuzione degli incarichi organizzativi previsti dallo statuto.

Articolo 7 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 7 e non maggiore di 9, eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni, rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

Nelle candidature, tenuto conto del principio di pari opportunità di genere, dev'essere garantita una adeguata rappresentanza di donne e di uomini. In ogni caso non inferiore a 1/3 (vedi. art.3 presente statuto).

Il Consiglio Direttivo è convocato – almeno una volta ogni tre mesi – dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente, mediante avviso e ordine del giorno, da recapitare ai consiglieri entro 5 cinque giorni prima della riunione.

Le riunioni possono essere convocate tramite lettera semplice o posta elettronica, o altro strumento di comunicazione telematica. In caso di urgenza la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione telefonica, senza il rispetto del termine sopradetto.

Esso attua le delibere dell'Assemblea dei soci e può essere convocato, altresì, a richiesta scritta di almeno tre consiglieri eletti.

E' validamente costituito se è presente almeno la metà più uno dei componenti e le delibere debbono essere assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consigliere/i uscente/i, per dimissioni o altre cause, viene sostituito dal candidato che tra i non eletti ha riportato il maggior numero di voti. Ove non disponibili altri candidati non eletti, il Consiglio Direttivo provvede ad indire l'Assemblea dei soci per eleggere un nuovo consigliere.

Nella prima riunione, convocata e presieduta dal Consigliere più anziano, il



Consiglio Direttivo elegge, al proprio interno:

1. il Presidente
2. il Vice Presidente Vicario, su proposta del Presidente neo eletto;
3. il Segretario, che potrebbe essere anche un socio non Consigliere;
4. il Tesoriere, necessariamente consigliere.

Il Consiglio Direttivo, inoltre, nel corso del proprio mandato provvede a:

- a) nominare eventuali Comitati e Commissioni. Per insufficienza di Consiglieri i componenti possono essere attinti alla compagine dei soci non aventi altre cariche sociali;
- b) aprire la procedura elettorale 60 giorni prima della scadenza degli Organi sociali e osservare i previsti adempimenti statutari e del Regolamento, se esiste, compresa la nomina della Commissione elettorale composta da tre membri, al cui interno eleggerà il Presidente ed il Segretario;
- c) predisporre il bilancio di esercizio, il bilancio di previsione ed i programmi di attività da sottoporre all'assemblea dei soci;
- d) proporre all'Assemblea dei soci il testo delle modifiche e/o integrazioni allo Statuto ed al Regolamento, se esistente;
- e) proporre all'Assemblea dei soci l'importo della quota sociale annua;
- f) deliberare sugli argomenti all'Ordine del Giorno, se è presente la metà più uno dei consiglieri. Se presenti, al Presidente Emerito/Onorario ed ai rappresentanti dei Comitati e delle Commissioni, può essere richiesto di esprimere un voto parere consultivo;
- g) deliberare, sentito il Collegio dei probiviri, la sospensione di qualsiasi socio, per comportamento lesivo del buon nome e dell'onorabilità dell'Associazione e dei suoi appartenenti o per fatti illeciti di natura civile e/o penale rilevanti, che abbiano effetto negativo anche sull'opinione pubblica, assicurando un equo procedimento disciplinare e sanzionatorio;
- h) deliberare sia l'ammissione dei soci di cui al precedente art. 4 del presente statuto che l'eventuale riammissione richiesta dai soci che abbiano, per qualsiasi motivi, interrotto la continuità d'iscrizione all'Associazione.

La parità di voti a scrutinio segreto comporta il respingimento della proposta, mentre se la votazione avviene per alzata di mano o è comunque palese, prevale il voto del Presidente.

Il Consigliere che non partecipa a più di tre sedute consecutive, decade dalla carica.

Il verbale della seduta, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, dev'essere letto e approvato nella seduta successiva.

Tutte le cariche sociali e le funzioni devono essere espletate a titolo





gratuito, salvo il rimborso di spese sostenute in nome e per conto del sodalizio, documentate e soggette a rendicontazione e ad approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 8 – Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, in giudizio ed in qualsiasi controversia nei confronti di terzi in rapporto con l'Associazione ed esercita il potere di firma legale in nome e per conto di essa.

Per le operazioni bancarie e finanziarie che comportano impegni o esborsi fino alla concorrenza di € 2.000,00 (Duemila/00), esercita il potere di firma disgiunta con il Tesoriere, informandone tempestivamente il Consiglio Direttivo. Detto limite numerico può essere modificato di volta in volta con delibera del consiglio direttivo.

Il Presidente:

- a) convoca l'Assemblea generale dei soci nei modi e termini previsti dallo Statuto;
- b) rappresenta l'Associazione, insieme ad un socio all'uopo delegato, presso Organi Federali e altri.
- c) in caso di urgenza, assume i provvedimenti necessari, di cui riferisce al Co consiglio Direttivo nella sua prima convocazione.
- d) può delegare parzialmente, per singoli adempimenti e a tempo determinato, le proprie competenze ad altri membri del Consiglio Direttivo.
- e) in caso di assenza del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente o, in mancanza di questi, da un Consigliere indicato dal Presidente oppure, in subordine, indicato dal Consiglio Direttivo. E' rieleggibile per non più di tre mandati consecutivi e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, salvo dimissioni volontarie o altre cause, compresa la revoca.

Il Presidente è rieleggibile per non più di tre mandati consecutivi e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, salvo dimissioni volontarie o altre cause, compresa la revoca.

Nello svolgimento delle sue funzioni, il Presidente potrà essere coadiuvato, a sua richiesta, da un Comitato di Presidenza e/o Organo di Staff di sua fiducia.

Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne al subentrante, mediante apposito verbale, entro 20 giorni dall'elezione.

Articolo 9 – Patrimonio e risorse

Il patrimonio dell'Associazione è così costituito:

- a) dai beni mobili inventariati;

René Boer

Ulf. Ebdor

- b) dai beni immobili, erogazioni, donazioni e lasciti o legati;
- c) dai fondi di riserva;

Sono imputabili al conto esercizio e funzionali all'attività dell'Associazione le quote sociali annue, eventuali rendite patrimoniali, contributi pubblici e privati relativi a iniziative e progetti operativi ed i proventi da manifestazioni ed eventi sociali. L'Associazione non potrà distribuire agli associati, neanche in modo indiretto, risorse derivanti da fondi della Regione Sardegna o di altri soggetti pubblici e privati, nonché dagli utili e avanzi di gestione o valori del patrimonio.

Le cariche sociali e le prestazioni dei soci sono gratuite. Gli eventuali utili od avanzi di gestione saranno riportati al nuovo esercizio sociale, per l'impiego nella realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 10 – Libri

L'associazione deve istituire e tenere aggiornati i seguenti libri:

- 1) il libro degli associati;
- 2) il registro dei volontari, che svolgono la loro attività sociale in modo non occasionale;
- 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- 5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- 6) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri;
- 7) il libro giornale della contabilità tenuto anche in forma elettronica;
- 8) Il libro dell'inventario, tenuti entrambe (il n. 7 ed il n. 8) dal Tesoriere.

Articolo 11 – Esercizio Sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro la data prevista dall'obbligo di rendicontazione alla Regione Autonoma della Sardegna e comunque entro i primi 4 mesi dalla fine di ogni esercizio, l'Assemblea dei soci deve approvare il bilancio consuntivo annuale, che dev'essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla nota integrativa e dalla relazione del Revisore unico dei Conti.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio di previsione, in quanto documento programmatico e di riscontro con le attività del sodalizio, fa parte integrante dell'esercizio sociale, oggetto di rendicontazione anche per la Regione Autonoma della Sardegna.

Articolo 12 – Organo di Controllo

L'Associazione dispone di un Revisore unico dei Conti (Organo monocratico) avente i requisiti di legge, che esercita le funzioni di vigilanza,

Mario Brocc

W. Colada

controllo e garanzia sulla gestione del sodalizio, riscontrando la regolarità degli adempimenti amministrativi e contabili, secondo la vigente normativa in materia e le disposizioni del Codice Civile, del CTS e della legge 15/01/1991 n° 7 e successive modifiche e integrazioni della Regione Autonoma della Sardegna.

Il Revisore può procedere, in qualsiasi momento, ad atti ispettivi e di controllo, richiedendo, a tal fine, documenti e notizie agli Organi sociali sull'andamento delle operazioni sociali compiute ed in corso.

Il Revisore unico dei Conti resta in carica tre anni ed è rieleggibile fino a tre mandati consecutivi. Egli dev'essere convocato e può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea soci.

Articolo 13 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e di due supplenti – anche non soci – eletti dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, scelti tra i soci, le persone di maggior prestigio professionale e delle più alte cariche pubbliche e private.

I Probiviri restano in carica 3 anni, sono rieleggibili fino a tre mandati consecutivi e prestano la loro opera gratuitamente.

Durante la prima riunione, convocata dal più anziano di età, il Collegio elegge il proprio Presidente tra i membri effettivi.

Il collegio dei Probiviri viene interessato per le controversie di cui al successivo art. 14 ed entro trenta giorni emette la decisione con giudizio "ex bono et aequo", non appellabile.

L'intervento del Collegio dei Probiviri può essere richiesto dal Consiglio Direttivo o dal singolo socio, a tutela dei propri diritti e contro eventuali sanzioni comminate a suo carico.

Articolo 14 – Controversie

Tutte le controversie di rilevanza non giudiziaria, inerenti la vita dell'Associazione, insorte tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, vengono sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Probiviri di cui al precedente art. 13 del presente Statuto.

Esso giudica "pro bono et aequo" senza formalità di procedura. Il suo lodo è inappellabile.

Articolo 15 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'assemblea straordinaria.

Lo scioglimento dell'Associazione può verificarsi per insolvenza statutaria o per altri gravi motivi che compromettono l'esistenza dell'Associazione stessa.

L'Assemblea provvederà anche alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati, determinandone i poteri.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo, dedotte le passività, è devoluto, previo parere positivo, ove sussistano le condizioni, dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui all'art. 45, comma 1, del CTS, richiesto ai sensi dell'art. 9 stesso CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, oppure ai fini di utilità sociale da parte di organismi che non perseguono scopo di lucro.

Articolo 16 – Norme transitorie e finali

In quanto applicabili, nell'attivazione del presente statuto, si deve tenere conto delle disposizioni legislative e amministrative della Regione Autonoma della Sardegna in favore dei sardi emigrati, del Codice Civile, del CTS e degli adempimenti previsti dal sistema associativo della FASI (Federazione delle Associazioni Sarde in Italia), a cui l'Associazione appartiene.

ATTO DI APPROVAZIONE

Il presente statuto, modificato rispetto a quello preesistente e già modificato in 02/12/2017, il 05/03/2022, il 21/01/2023, è stato approvato all'unanimità dall'Assemblea dei soci riunitasi a Pesaro il 13 marzo 2023.

La Segretaria verbalizzante

Maria Brocca

Maria Brocca

La Presidente

Maria Giuseppa Cabiddu

M. f. Cabiddu

Per copia conforme all'originale

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino

Ufficio Territoriale di Pesaro

Atto Registrato il 14/03/2023 al n° 266 Serie 3

PREVIO VERSAMENTO DI € Esente

(DI CUI € PER TRASCRIZIONI)

IL FUNZIONARIO

Lucia De Palo *

*Firma su delega del Direttore Provinciale

Carume Cas

De Palo



